

**ALIMENTARI - ARTIGIANATO****LOMBARDIA Accordo collettivo regionale di lavoro 19/07/1994  
per i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane del settore alimentare della regione Lombardia****Verbale di stipula**

Addì, 19 luglio 1994

tra

Unione regionale alimentazione - FRAL - Confartigianato

FIAAL-CNA

CLAAI - Federazione regionale lombarda

CASA

e

FAT-CISL

FLAI-CGIL

UILA-UIL

Premesso che:

- data 20 luglio 1993 è stata raggiunta l'intesa tra - FEDAL - Confartigianato, FIAAL-CNA, FNA-CASA, CLAAI e FAT-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL, relativa all'accordo per la stipula del primo CCNL del settore delle imprese artigiane alimentari;
- fatto salvo il campo di applicazione dello specifico CCNL del settore della panificazione, l'ampiezza della sfera di applicazione del contratto copre tutte le attività rientranti nel settore dell'alimentazione;
- importante risultato politico-sindacale raggiunto con la stipula del CCNL può essere validamente riscontrato dai contenuti dell'intesa i quali, pur rappresentando il primo contratto collettivo nazionale per il settore, sono stati negoziati sulla scorta dei principi e dei criteri stabiliti con l'accordo interconfederale 1992;
- l'accordo interconfederale del 1992 ha percepito l'andamento sfavorevole dell'occupazione ed ha creato le premesse per stabilizzare le aspettative di inflazione, per agevolare la competitività e per contrastare, in prospettiva, la perdita dei posti di lavoro;

Considerato che:

- il sistema economico del nostro paese può contare su di un tessuto di imprese artigiane e di piccole imprese dell'alimentazione che possono garantire un apporto primario di ricchezza e di occupazione che va a beneficio soprattutto del territorio dove l'impresa svolge la propria attività;
- il settore, in relazione alle profonde trasformazioni dei processi di produzione e delle tecnologie di prodotto, è interessato alla realizzazione di condizioni di sempre maggiore efficienza e competitività anche quale premessa fondamentale per rispondere adeguatamente alle sfide del mercato;
- tale situazione necessita una politica di rilancio delle imprese che garantisca il mantenimento e la riorganizzazione dell'attività produttiva e dei servizi;
- le parti convengono sull'opportunità di instaurare corrette relazioni sindacali, che dovranno basarsi sul rispetto delle rispettive prerogative ed autonomie, le quali possono incidere positivamente sullo sviluppo produttivo ed occupazionale del settore;)
- sussiste la comune volontà di ottemperare a quanto previsto dal vigente CCNL anche nella parte in cui regola le procedure ed i tempi di svolgimento dei negoziati del livello decentrato di categoria.

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene quanto segue:

le parti, nel riaffermare la valenza della contrattazione collettiva, con il presente accordo, intendono precisare il passaggio dalle molteplici e diverse situazioni contrattuali in atto alla data del 30 giugno 1993 al nuovo contratto nazionale di lavoro e più in particolare:

1. Aziende che in data 20 luglio 1993 applicavano il CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane metalmeccaniche e delle installazioni di impianti

A decorrere dal 1° luglio 1993 tali imprese applicano il CCNL del settore alimentare.

Per quanto riguarda la retribuzione si fa riferimento alla tabella c) del CCNL

1.1 In conseguenza dell'assorbimento del premio di produzione operato dall'azienda, istituito dalla contrattazione regionale dei metalmeccanici e degli installatori di impianti ed assorbito fino a concorrenza dalla retribuzione risultante dalla tabella c) del CCNL, le decorrenze, relative alle retribuzioni contrattuali da corrispondere, risultano così modificate:

1° luglio 1993 - 1° settembre 1994 - 1° gennaio 1996 - 1° gennaio 1997

1.2 Considerato che a norma del vigente CCNL si applicano le retribuzioni derivanti dalla tabella c), le parti, al fine di regolamentare il passaggio a detta tabella alle imprese che hanno di fatto applicato la tabella b), individuano il seguente percorso:

le imprese che hanno applicato la tabella b) del CCNL di settore manterranno gli attuali minimi contrattuali fino al 31 dicembre 1995. Pertanto a decorrere dall'1° gennaio 1996 le imprese applicheranno le retribuzioni risultanti dalla tabella c) del vigente CCNL di settore.

2. Aziende che in data 20 luglio 1973 applicavano il contratto collettivo provinciale di lavoro sottoscritto tra APA - Associazione provinciale artigiani Confartigianato -, CNA - Confederazione nazionale dell'artigianato e FILIA - Federazione italiana lavoratori industrie alimentari di Como

A decorrere dal 1° luglio 1993 tali imprese applicano il vigente CCNL del settore alimentare.

Per quanto riguarda gli aspetti retributivi si fa riferimento alla tabella c) con 1e decorrenze così modificate dal punto 1.1. Tale retribuzione verrà erogata per 13ª mensilità.

A titolo di una tantum verranno corrisposte al personale in forza al 30 giugno 1993 i seguenti importi lordi una tantum:

lire 50.000 con la retribuzione del mese di settembre 1994;

lire 50.000 con la retribuzione del mese di dicembre 1994;

Agli apprendisti in forza al 30 giugno 1993 i suddetti importi lordi saranno così commisurati:

lire 30.000 con la retribuzione del mese di settembre 1994;

lire 30.000 con la retribuzione del mese di dicembre 1994.

3. Aziende che in data 20 luglio 1993 applicavano altri CCNL

A decorrere dal 1° luglio 1993 le imprese applicano il vigente CCNL del settore alimentare.

Per quanto riguarda la retribuzione ed alle relative tabelle da applicare si fa riferimento ai meccanismi dettati dal CCNL

A tal fine le retribuzioni base erogate concorrono al raggiungimento dei minimi contrattuali a regime del vigente CCNL del settore alimentare.

Qualora i contratti applicati alla data del 20 luglio 1993 prevedessero l'istituto della 14ª mensilità o altre mensilità aggiuntive, le stesse saranno mantenute ai dipendenti in forza alla data del 30 giugno 1993, con le modalità di seguito indicate:

3.1 a decorrere dal 30 giugno 1994, o diversa scadenza contrattualmente e/o aziendaliamente prevista, la 14ª mensilità e/o altre mensilità aggiuntive, vengono trasformate in cifra fissa.

3.2 a decorrere dal 1° luglio 1994, o diversa scadenza contrattualmente e/o aziendaliamente in atto, all'importo di cui al punto 3.1 vanno sommati gli incrementi economici lordi sotto riportati in forma mensile o annuale:

<b>Livelli</b>	<b>Incremento mensile</b>	<b>Incremento annuale</b>
1° S	4.700	61.100
1°	4.000	52.000
2°	3.400	44.200
3° a	3.000	39.000
3°	2.700	35.100
4°	2.500	32.500
5°	2.300	29.900

6°	2.000	26.000
----	-------	--------

3.3 A decorrere dal 1° luglio 1994 o diversa scadenza in atto, è facoltà dell'impresa erogare la 14ª mensilità e/o altre mensilità aggiuntive, ottenute dalla somma di cui ai punti 3.1 e 3.2, in forma mensile (importo annuale diviso tredici).

Nel caso di pagamento informale annuale, il periodo di riferimento per la maturazione di detto istituto, salvo eventuale diversa situazione in atto, è stabilito dal 1° luglio al 30 giugno di ogni anno.

3.4 A esclusione dei valori retributivi previsti dal punto 3.2 del presente accordo, tale istituto verrà assorbito, fino a concorrenza del suo intero ammontare, qualora la contrattazione collettiva istituisca la 14ª mensilità o istituti similari.

#### Disposizioni finali

Nell'ottica di sempre migliorare le relazioni sindacali le parti assumono l'impegno di favorire, in caso di eventuali controversie collettive che abbiano ad oggetto l'applicazione o la interpretazione del presente accordo, tentativi idonei di conciliazione territoriale. In tal caso di mancato accordo saranno competenti le parti firmatarie la presente intesa.

Con la sottoscrizione del presente accordo, raggiunto ottemperando le reciproche interpretazioni ed interessi collettivi, le parti convengono di aver definitivamente strutturato il passaggio al primo contratto nazionale di lavoro, il quale è così realizzato senza oneri o vantaggi per l'impresa o i lavoratori dipendenti.

Per tutto quanto non previsto dalla presente intesa si rinvia al CCNL di settore.